

Alla Cortese Attenzione
Viceprefetto Dirigente dell'Area III –
Stato Civile, della Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Dottoressa Rosalia MAZZA

e.p.c.
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Sua Illustrissima Prefetto
Dott. Alessandro PANSA

Direttore Centrale Servizi Demografici
Sua Illustrissima Prefetto
Dr.ssa Giovanna MENGHINI

Addì, 15 novembre 2011

Oggetto: *Annesso 3, comunicazione 15 novembre 2011.*

Dottoressa.

Essendosi che in terzi comuni si trascrivevano tutti gli atti, formandosi multipli originali atti italiani di stato civile, in marzo del 2006, io vengo in conoscenza di questa ordine ministeriale di non trascrivere i documenti chiamati "atti di Stato civile esteri cartacei", attraverso i commenti, nel forum di Comuni.it, del protocollo n.1153/2004/Area V, della Prefettura di Avellino, emanato il 13 dicembre 2004, 2004OGGETTO – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano a cittadini argentini di ceppo italiano, come pure che esisteva nel antico sito web www.servizidemografici.interno.it, scegliendo come area "Stato civile" (sulla dx), quindi "Esperto risponde", cliccando sulla tendina di PORZIO Argomento e scegliendo "Riconoscimento": é il quesito di data 13.12.2004 e tratta della trascrivibilità degli atti in materia di cittadinanza, un esperto, sconosciuto nome e identificazione rispondeva in nome del MIN, a attuare in questa maniera,

Il 9 marzo 2006 invio una comunicazione Prefetto Dr. Costantino IPPOLITO, con copia al Prefetto Direttore Centrale dei Servizi Demografici, Mario CICLOSI, delle inconvenienze legali nell'applicazione di questo tipo di procedure.

----- Original Message -----

From: [F.A.S.](#)

To: [Prefettura di Avellino](#)

Cc: [Presidenza Repubblica Italiana](#) ; [Prefetto Mario Ciclosi](#) ; [Presidenza](#)

Sent: Thursday, March 09, 2006 9:02 PM

Subject: Alla Cortese Attenzione Illustrissimo Signor Prefetto Dr. Costantino IPPOLITO OGGETTO: FILE INTERNET <http://www.utgav.it/Circolari/AREA1/2004/1153-area5.pdf> Prot. N 1153/2004

Alla Cortese Attenzione
Illustrissimo Signor Prefetto
Dr. Costantino IPPOLITO

OGGETTO: FILE INTERNET <http://www.utgav.it/Circolari/AREA1/2004/1153-area5.pdf> Prot. N 1153/2004 Area V Avellino li 13 dicembre 2004

OGGETTO – Riconoscimento del possesso dello Status Civitatis italiano a cittadini Argentini di ceppo Italiano.

Vedendo nel forum di Comuni.it

<http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=13823&postdays=0&postorder=asc&start=0> come si fa reiteratamente riferimento a questo file pubblicato per essa Prefettura, per dare agli USC come valida la procedura lì indicata, Anche appoggiata dal Titolare del Forum Dottore Sereno SCOLARO; senza entrare nei particolari di adempienza o inadempienza della procedura segnalata nella circolare k, 28 8 aprile 1991, per "Riconoscimento del Possesso dello Status Civitatis Italiano a Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano" è il mio dovere di Cittadino ITALIANO far presente a SUA Illustrissima che se le pratiche si portano a termine come in questa Circolare viene indicato "Prot. N 1153/2004 Area V Avellino lì 13 dicembre 2004" la SICUREZZA DELLO STATO ITALIANO è VERAMENTE A RISCHIO, già che, perdendosi il collegamento valido col comune portatore della storia anagrafica del capostipite emigrato e di tutto il suo gruppo familiare, esiste la possibilità CERTA, E GIÀ informata e dimostrata al Ministero dell'Interno, come a SUA ECCELLENZA il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio CIAMPI di una duplicazione, senza limiti, di cittadinanze in maniera DELITTUOSA da parte non solo di malavitosi locali senno, anche, internazionali, e il possibile utilizzo di questo per TERRORISTI INTERNAZIONALI.

Per tanto con il massimo rispetto Prego a Sua Illustrissima vedere la possibilità dell'immediato ritiro di questo file d'Internet, e correggere tale grave situazione che si presenterebbe se si applica la procedura menzionata.

Attentamente

Tutto sembrò finire lì, ma nel 2008 si continua a insistere nella procedura, dando come riferimento il protocollo n.1153/2004, che era attinente solo alle prefetture di Avellino, ma come Lei sa dottoressa, nei registri di Stato Civile italiani, si trova tutto tipo di gente, quella competente, che sa fare, e quella incompetente che fa toccando d'udito (sull'incompetenza degli USC già se l'ho dimostrata, mettendo nella sua conoscenza fatti e misfatti allegandole le prove), preoccupato per il disastro legale che generava questo tipo di procedure, il 3 novembre 2008 scrivo alla Prefetto Direttore Centrale dei Servizi Demografici Annapaola PORZIO, che mai rispose alle mie preoccupanti e gravissime segnalazioni.

Di: F.A.S.

A: Sua Illustrissima Direttore Centrale per i Servizi Demografici, Prefetto Annapaola PORZIO

Inviato il: mercoledì, 05 de novembre 2008 03:46 p.m.

Soggetto: Sono Preoccupatissimo Prot. N 1153/2004

Illustrissima,

Mi scuso per disturbare ancora, ma ci sono delle cose che si sovrappongono ai nostri desideri, e sono di tale importanza che è impossibile lasciar passare, al piede copio un e-mail che nel suo momento ho inviato al prefetto Costantino Ippolito con copia al Prefetto Ciclosi, Sono preoccupatissimo perché, negli Uffici di Stato Civile Italiani di vari comuni italiani, sotto la sua responsabilità e sorveglianza, questa azione, adulterina, si sta diffondendo a macchia d'olio, posso citare pure Bologna ma se Lei non è in conoscenza d'altri aldilà delle per me informati, Avellino e Bologna, pure posso inviare tutta la lista, una grave situazione la quale mi permetto metterla in conoscenza.

Visto che invece di finire con la trascrizione, in terze comuni, delle dichiarazioni di nascita effettuate all'estero di figli d'italiani, che si dovrebbe effettuare nel comune portatore della storia di stato civile del capostipite dante causa, a partire di loro figli e tutta la sua prole discendenza, formandosi l'atto di nascita italiano il quale dovrebbe inviarsi al comune dove intende vivere il discendente, per essere incorporato all'APR. dandosi origine ad una nuova famiglia anagrafica, questi terze comuni trascrivono solamente la dichiarazione di nascita del richiedente, dopodiché si occulta tutta la documentazione che fa riferimento alla trasmissione iure sanguinis nella continuità della catena, perdendosi il filo di continuità che dà origine al possesso della cittadinanza italiana. (non consentito per la normativa di Stato Civile Italiana)

Questa maniera d'attuare, che non è legale, perché senza atto di nascita del padre nessun figlio italiano può essere considerato come tale, il sindaco non è tenuto a considerare italiano a nessuno senza la provata continuità d'iscrizione d'ascendenti e discendenti nei registri pubblici di stato civile, come già ho spiegato nell'antecedente la circolare k.28 8 aprile 1991 non ha nessun rango di legge, bensì di carta straccia, ma si sa dove ognuno fa di testa sua tutto vale anche l'illegalità o il dire che ha alcun valore, si occulta importante documentazione di mutamento nello status civile d'italiani, contravvenendo l'USC, la normativa d'informare allo Stato Italiano di tutti le azioni di mutamento nello Status civico degli italiani che venga in conoscenza e non siano stati informati per l'attore italiano, non formando gli atti di nascita italiani, quando si presentano le dichiarazioni effettuati all'estero, dichiarazioni presentati a norma di legge secondo il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 articolo 12 comma 7, comma 11, comma 12; Articolo 18; Articolo 21 comma 3 e Articolo 22, la stessa documentazione, con uguali documenti o con piccole adulterazioni, può essere utilizzata per varie trascrizioni e formazioni d'atti di nascita italiani di terze persone non corrispondenti alla vera discendenza dello stesso trasmettente.

Con la Circolare k.28 8 aprile 1991, lasciando fare ad ognuno di testa sua, e se si trasgredisce la legge far finta che non si deve punire a chi l'ha trasgredito perché la trasgressione è in sintonia con il Padrone che li paga il salario, discriminando entro italiani nati in Italia e italiani nati all'estero, trattando con irriverenza l'articolo 3 della Costituzione Italiana, facendo finta d'inesistenza dell'articolo 26 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91, non trascrivendo, in maniera successiva e successiva tutte le dichiarazioni di nascita esteri, nei comuni competenti per nascita o ultima residenza in Italia del capostipite, intendendo che agli italiani nati all'estero non sono applicabili le leggi di cittadinanza le quali la concedono per nascita, spingendo agli USC a intendere che agli italiani nati all'estero la cittadinanza si concede per, raccolta di documenti non necessari, aggiunta d'attestati consolari di non rinuncia non veritieri o inesistenti, certificati di non naturalizzazioni non veritieri o inesistenti, parlando di una supposta concessione della cittadinanza italiana per riconoscimento ius sanguinis (come se italiani per nascita, se nati all'estero, fossero stranieri), via circolare k.28 8 aprile 1991, ed occultando, per terze comuni, per espressa indicazione del Ministero dell'interno Italiano, le dichiarazioni di nascita d'italiani accaduti all'estero, (che danno il titolo valido per essere trascritti, per essere appartenenti a italiani), ad ogni dichiarazione per essere trascritta nei registri pubblici di stato civile, disconoscendo che la cittadinanza italiana si concede per nascita e non per riconoscimento a stranieri di ceppo italiano, ignorando sistematicamente ogni mia denuncia e puntuale segnalazione d'atti illeciti, non solo si trucidano, calpestanto e non rispettano, bensì si violano diritti umani fondamentali che entrano dentro della commissione di Crimini di Lesa Umanità , cittadinanze e passaporti, autentiche ma non legali, si possono dare a giocatori di calcio si possono concedere cittadinanze e dare dei passaporti per riconoscimento ius sanguinis a stranieri non di ceppo italiano, anche se la figura è inesistente come Lei può apprezzare, senza compiere stretta e rispettosamente con la legge, inventando procedure estrosi, serve a tutto e da per tutto,

Non trascrivendo tutta la documentazione delle dichiarazioni di mutamento nello Status civile a partire del dante causa emigrato, negli Archivi Pubblici di Stato Civile del comune competente per nascita o ultima residenza del capostipite dante causa emigrato, si perde il filo della catena ius sanguinis, e un chiunque, delinquente comune, criminale, mafioso o terrorista può fare delle belle passaporti italiani mettendo a rischio non solo a l'Italia, che, per non rispettarsi la normativa dell'Ordinamento di Stato Civile, allegramente li ha dato il passaporto, se non incluso tutti i paesi dell'Unione.

Sinceramente spero che, finalmente, si comprendano i gravissimi conseguenze di non attuare dentro della legge italiana, che vanno aldilà di mere situazioni amministrative per trasformarsi in atti iter criminis di lesa umanità le quali, per la sua speciale e specifica natura, se non si risolvono con l'applicazione delle leggi e la giustizia del paese dove si commettono, debbono essere denunciati nelle sedi internazionali corrispondenti.

Sporgo Rispettosi e attentissimi saluti alla sua persona e investitura.

Non so se Lei, Dottoressa, ricorda come la pensava il Prefetto Annapaola PORZIO, in riferimento agli italiani emigrati e discendenza nata all'estero, precisamente è stata Lei, nel rispondere in suo nome, che eravamo una minoranza etnica e razziale non sotto la competenza del Direttore Centrale dei Servizi Demografici, senno sotto la competenza del Direttore della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

----- Original Message -----

From: Rosalia Mazza

To: F.A.S.

Sent: Monday, September 15, 2008 8:01 AM

Subject: pratiche cittadinanza jure sanguinis

Gent. Sig. Sposato,
relativamente alla email che ha inviato al Prefetto Porzio, le rappresento che, trattandosi di "riconoscimento" della cittadinanza iure sanguinis, la competenza e le direttive in materia sono di spettanza della Direzione Cittadinanza. Si precisa infatti che relativamente alla materia della cittadinanza questa Direzione svolge attività di consulenza e di indirizzo limitatamente ai riflessi di tale materia sull'attività svolta dall'ufficiale dello stato civile di registrazione dei provvedimenti e degli atti nei registri dello stato civile.

Cordiali saluti
d.ssa Rosalia Mazza

Ora, essendo il Prefetto Giovanna MENGHINI, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, leggo nel Massimario, e mi stupisco, che Lei, con la sua firma, ordina, costringe, incita, fomenta, spinge, promuove, fomenta e dispone di fare, di uso generale questo occultamento di documenti esteri, allo Stato Italiano, bloccando illegittimamente la sua incorporazione nei registri pubblici di stato civile, comportando questa azione, l'impedimento dell'esercizio dello Status Civitatis italiano, e la Capacità Giuridica, con tutto quello che l'esercizio della capacità giuridica comporta, a italiani vivi.

Mantenere viva e vegeta la circolare k.28.1 8 aprile 1991 con ingarbugliati sotterfugi, compromettono l'onorabilità e la decenza degli impiegati pubblici che li portano a termine, e di chi promuovono o acconsentono il farlo, Ufficiali dello Stato Civile, Sindaci e Prefetti Capo Provincia, nell'ambito del MIN, Ufficiali dello Stato Civile, Consoli e Ambasciatori, nell'ambito del MAE, come il resto dei funzionari, dal primo all'ultimo, che si trovano coinvolti nei fatti, tutti si trasformano in contravventori della legge, Lei, Dottoressa, non può negare che chi si arrampica sugli specchi ignorando, violando e trasgredendo la legge di cittadinanza, il regolamento dello Stato Civile, e i Principi COSTITUZIONALI, non è da non considerare come un fuorilegge.

Dottoressa, già che Lei firma questa disposizione può segnalarmi in quale testo, di quale legge o decreto, si è basata per dare quest'ordine? Vero che non esiste una disposizione, di legge, di tale genere, nella legislazione italiana? Vero che se Lei avesse un minimo, per più minimo che fosse, appoggio legale, per finire con i miei comunicazioni, presentando i delitti che si commettono, me lo farebbe sapere, ma come non lo ha continuerà nel silenzio assenso, senza fare nulla o, come viene accadendo, aggravando le cose o finalmente si attuerà a diritto?

Per tanto non esistendo una disposizione legale che acconsenta all'utilizzo della Circolare k.28.1 8 aprile 1991, né di compiere quanto per Lei ordinato (inventato per un nessuno ministeriale, per essere applicato a solo argentini, e Lei l'ha UNIVERSALIZZATO), né è possibile dematerializzare i documenti esteri, chiamati "atti di Stato Civile Esteri, cartacei" (vero che Lei, Dottoressa, sa che il titolo valido all'estero, nel paese di emissione, come di atti di stato civile, in Italia non ha esse valore equiparante, solo

hanno il valore di semplici documenti esteri emessi, firmati e bollati per autorità estera, contenenti di dati sensibili, secondo la legge sulla Privacy?) usando delle copie nel luogo degli originali per formare gli atti italiani di stato civile (la legge italiana non prevede la dematerializzazione, digitalizzazione, di documenti esteri, l'invio della copia, una stringa elettronica, per via telematica PEC, e l'utilizzo d'essi copie nel luogo degli originali), io non pretendo che voi dite, abbiamo sbagliato trasformando a gente per bene in persone fuorilegge, e trattando agli italiani emigrati e discendenza nata all'estero, alle cittadine che procrearono filii, primo del 1947, con straniero, non trasmettente della propria cittadinanza estera per ius sanguini, e resto della progenie, in maniera obbrobriosa, no, solo pretendo che, in rispetto alla Legge di Cittadinanza, al Regolamento dello Stato Civile e la Sacra Costituzione, ordinate che "per trascrivere documenti ORIGINALI, non copie di nessun tipo, chiamati "atti di Stato Civile esteri, cartacei", che contengano dichiarazioni di mutamento di status civile, d'italiani, accaduti in stati esteri, si utilizzino UNICAMENTE gli adempimenti presenti nel Regolamento dello Stato Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, articolo 12 comma 7, comma 11 e comma 12; articolo 18; articolo 21 comma 3 e articolo 22".

Sporgo Distinti Saluti